

Pubblicato il 04/03/2020

**N. 00134/2020 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00181/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 181 del 2020, proposto da

ASA - Azienda Servizi Ambientali S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di **Capoliveri**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, viale Parioli 180;

***nei confronti***

AIT – Autorità Idrica Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Diani e Carmine Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'ordinanza dirigenziale n.108 del 10.12.2019 del Comune di **Capoliveri** con la quale si ordina ad ASA spa di sospendere i lavori, “in quanto il committente è in assenza delle prescritte autorizzazioni previste ex lege”, di cui al progetto approvato con Deliberazione di AIT n.62 del 21.8.2017 denominato “Autorità Idrica Isola d'Elba Lotto I. Impianto di Autonomia idrica Isola d'Elba lotto I - Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare— Comune di **Capoliveri**. Variante mediante approvazione del progetto e contestuale adeguamento al PIT-PPR con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.”;

- in quanto abbia natura di provvedimento, ed ove occorra, della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di **Capoliveri** n. 30 del 9.4.2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

per il risarcimento dei danni

cagionati dagli illegittimi provvedimenti e dai comportamenti del Comune di **Capoliveri** e dei Responsabili del procedimento interessati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di **Capoliveri** e dell'Autorità Idrica Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'ordinanza n. 108/2019, in epigrafe, reitera la sospensione dei lavori già disposta dal Comune di **Capolivericon** precedente ordinanza n. 30/2019, a suo tempo oggetto di impugnativa da parte dell'odierna ricorrente (ricorso R.G. 760/2019);
- che le motivazioni dei due provvedimenti sono in buona parte sovrapponibili, di modo che non c'è ragione di discostarsi dalle valutazioni già espresse dalla Sezione nella fase cautelare del giudizio avente a oggetto la menzionata ordinanza n. 30/2019 (ordinanza collegiale n. 437 dell'11 luglio 2019);
- che, segnatamente, non appaiono fondati i dubbi manifestati dal Comune di **Capoliveri** circa la legittima approvazione del progetto dell'impianto **dissalatore** da realizzarsi in località Mola, e del conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
- che, in ogni caso, eventuali vizi del procedimento di approvazione di quel progetto – ivi compresi quelli prospettati per la prima volta con il nuovo provvedimento qui impugnato – non possono essere surrettiziamente fatti valere mediante la sospensione dei relativi lavori;
- che, per natura e consistenza, il lotto di opere attualmente in corso di esecuzione (tubazioni interrato) non richiede il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, né dette opere sono interessate dalle prescrizioni apposte all'approvazione del ben più ampio progetto del **dissalatore**;

- che, ai sensi dell'art. 158-*bis* d.lgs. n. 152/2006, l'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo, di modo che l'avvio dei lavori da parte della società ricorrente non è subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire, né al rispetto della disciplina per esso dettata dall'art. 15 d.P.R.;
- che l' "accordo di esecuzione" cui il provvedimento impugnato fa riferimento era contemplato dall'ordinanza comunale n. 29/2019, la quale ha esaurito la propria efficacia e comunque, se del caso, troverà nuovamente applicazione a far data dal prossimo 6 maggio (fermo restando, per inciso, che il raggiungimento di un accordo in ordine alle modalità di esecuzione costituisce un obbligo a carico del Comune e non può mai costituire lo strumento per sospendere o dilazionare lo svolgimento dei lavori);
- che, per le ragioni esposte, l'impugnazione può essere favorevolmente delibata nel merito, posto che l'iniziativa da ultimo assunta dal Comune resistente sembra rafforzare il sospetto del dedotto sviamento di potere;
- che le ragioni di urgenza evidenziate dalla ricorrente e dall'Autorità Idrica Toscana, relativamente al celere completamento dei lavori preparatori e, a seguire, dell'intera opera, giustificano la concessione della misura cautelare richiesta;
- che le spese della presente fase seguono la soccombenza del Comune di **Capoliveri** e sono liquidate come in dispositivo;
- che, con la presente ordinanza, viene fissata l'udienza di discussione di merito della controversia e, congiuntamente, quella del ricorso n. 1160/2019 R.G., connesso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso – congiuntamente a quello iscritto al n. 1160/2019 R.G. – l'udienza pubblica del 9 luglio 2020, ore di rito.

Condanna il Comune di **Capoliveri** al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna, oltre agli accessori di legge, in favore della ricorrente ASA S.p.a. e dell'Autorità Idrica Toscana.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Pierpaolo Grauso**

**IL PRESIDENTE**  
**Saverio Romano**

**IL SEGRETARIO**